



## **Contratto integrativo d'Istituto riguardante i criteri generali dell'organizzazione del lavoro e dell'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente**

L'anno 2009, il giorno 16 del mese di Ottobre, alle ore 9.30, presso la Presidenza dell'I.T.N. "Gioeni – Trabia" in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all'art. 6 del CCNL del Comparto Scuola 2006-2009, tra la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Augugliaro e i componenti della RSU Prof. Filippo Priola, Prof. Giovanni Puzzo e Sig. Emanuele Rizzuto, alla presenza del DSGA dott Salvatore Lucania, assenti, anche se regolarmente invitate, le rappresentanze territoriali delle Organizzazioni sindacali, viene sottoscritto il seguente contratto integrativo contenente i criteri e le modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, in applicazione degli artt. 6 e 7 del CCNL 2006/2009.

Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente fondato sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali e sostenendo i processi innovatori in atto.

### **Art. 1 - Campo di applicazione**

Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ivi compreso quello a tempo determinato. Si rinvia al CCNL 2006/2009 per quanto non previsto dagli articoli che seguono.

### **Art. 2 - Orario di lavoro**

L'orario di lavoro del personale docente consta di 18 ore settimanali articolate, di norma, in non meno di cinque giorni settimanali.

I criteri di formulazione dell'orario delle lezioni sono quelli deliberati sulla base delle indicazioni del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti.

Le attività curriculari della scuola iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 13.45.

### **Art. 3 - Completamento dell'orario cattedra**

In tutti i casi in cui l'orario cattedra del docente è inferiore alle 18 ore settimanali il completamento avviene attraverso le ore a disposizione secondo un calendario che copra in modo omogeneo tutte le ore di lezione.

#### **Art. 4 - Gestione delle supplenze**

Ciascun docente, con orario di cattedra di 18 ore, potrà fornire la propria disponibilità ad effettuare supplenze retribuite per un'ora o più settimanali predeterminate e fino ad un massimo di 24 ore.

Per ciascuna altra ora della settimana i docenti che lo desiderano potranno dichiarare la propria disponibilità ad effettuare supplenze.

Al docente, in caso di effettiva sostituzione del collega assente, per lo svolgimento della relativa attività viene corrisposto l'importo orario previsto dall'art. 70 CCNL/1995: "1/78 dello stipendio tabellare in godimento maggiorato del 20%, comprendente anche l'I.I.S."

Le ore per la sostituzione di docenti assenti saranno assegnate nel seguente ordine:

- A) docente a disposizione fino al completamento del numero di ore settimanali di cattedra;
- B) docente che deve recuperare permessi brevi
- C) docente la cui classe sia assente (preferibilmente nelle proprie classi)
- D) altro docente che abbia dato la disponibilità ad effettuare ore aggiuntive di supplenza in sostituzione dei colleghi assenti (con retribuzione aggiuntiva).

Il docente sarà avvertito non appena l'amministrazione ha notizia dell'assenza del docente da sostituire.

Ove sia possibile si provvederà ad adattare e modificare l'orario delle lezioni, prima di procedere con le sostituzioni.

Il docente a disposizione o con classe non presente deve essere informato dell'attribuzione della sostituzione dalla dirigenza.

Se non avrà avuto alcuna comunicazione entro 15 minuti dall'inizio dell'unità didattica potrà allontanarsi dalla sede di servizio.

I fogli con le sostituzioni del giorno e dell'indomani, saranno visionabili presso la postazione collaboratori scolastici del primo piano della sede centrale e al pianoterra della succursale.

#### **Art. 5 - Permessi brevi**

Tali permessi spettano nel limite massimo della metà del servizio giornaliero, non superando il limite di due ore (art. 16 del CCNL) e di 18 ore nel corso dell'anno scolastico. Sono autorizzati dal Dirigente Scolastico. Non occorre documentare la domanda. Il rifiuto può avvenire solo per motivate esigenze di servizio. La motivazione del diniego va resa per iscritto.

I permessi sono da richiedersi di norma con due giorni di anticipo e si intendono comunque concessi se il DS, entro le 48 ore precedenti, non comunica il diniego motivato. In caso di comprovata necessità ed urgenza si

prescinde dal limite precedente.

#### **Art. 6 - Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF**

Per tutte le attività previste dal POF la risorsa primaria è costituita dal personale docente dell'istituzione scolastica. In assenza di specifiche professionalità o di dichiarata disponibilità il Dirigente Scolastico può far ricorso a risorse esterne sia attraverso collaborazioni plurime (art. 32 CCNL.) con docenti di altre istituzioni scolastiche, sia attraverso altre risorse esterne in possesso delle competenze richieste come previsto anche dal decreto 44/2001 da retribuire esclusivamente con i fondi ex legge 440. Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione si prevede:

1. Docenti del consiglio di classe per tutte le attività connesse alla realizzazione del progetto formativo previsto dal consiglio di classe;
2. Docenti interni che abbiano manifestato la loro disponibilità per iscritto;
3. Esperienze pregresse maturate in analoghe iniziative;
4. Docenti appartenenti ad altra istituzione scolastica in possesso delle competenze richieste;
5. Esperti esterni non appartenenti al mondo della scuola in possesso delle competenze richieste.

Per quanto riguarda il punto 1 l'assegnazione dell'incarico sarà disposta dal Dirigente Scolastico sulla base delle indicazioni del Consiglio di classe.

Per i punti 2, 3, 4 e 5 la designazione sarà disposta dal dirigente scolastico sulla base delle specifiche competenze e tenendo conto di una opportuna distribuzione dei carichi di lavoro.

#### **Art. 7 - Criteri riguardanti la formazione delle classi e l'assegnazione dei docenti alle classi**

Le classi saranno costituite in modo omogeneo. Al proprio interno ciascuna classe sarà eterogeneamente formata per ciò che riguarda, in particolare, l'estrazione sociale, i livelli culturali e i risultati conseguiti da ciascun alunno al termine degli studi nella scuola media.

L'assegnazione dei docenti alle varie classi sarà fatta dando priorità alla continuità didattica per quanto compatibile con le nuove disposizioni che fanno obbligo di costituire cattedre di n° 18 ore. Per la mobilità interna si terrà conto anche della anzianità di servizio .

#### **Art. 8 - Validità dell'accordo**

Il presente contratto conserva validità fino a nuova negoziazione.

All'inizio di ogni anno scolastico le parti si incontrano per verificare la volontà di confermare o meno le norme contenute nel presente contratto.